



SETTORE TECNICO
F.I.G.C.
Stagione Sportiva
2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N. 138

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 16 dicembre 2016 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO DE SARIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e sig. **ANTONIO DE SARIO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **due mesi** di squalifica.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO STEVANELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CLAUDIO STEVANELLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, ed in riferimento al C.U. n.1 della L.N.D., punto 14, alla voce "Allenatori" per la stagione sportiva 2013/14, per aver pattuito con la società Usd Lucerna un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per quattro mesi;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **CLAUDIO STEVANELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per quattro mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **SANTO FALCONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SANTO FALCONE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'articolo 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, ed in riferimento all'art. 30, commi 2, 3 e 4 dello Statuto Federale, nonché all'art.15, commi 1 e 2, del CGS per aver eluso il cd "vincolo di giustizia sportiva", depositando avanti alla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, una denuncia querela a carico del sig. Giuseppe Costa, atto quest'ultimo privo di autorizzazione federale anche in deroga al richiamato vincolo;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per sei mesi ed € 500,00 di ammenda;
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **SANTO FALCONE** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la pena minima edittale pari a **sei mesi di squalifica ed € 500,00 di ammenda.**

Procedimento disciplinare a carico di **GIORGIO DOSSENA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GIORGIO DOSSENA** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **quaranta giorni** di squalifica.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI PIANGERELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LUIGI PIANGERELLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione anche agli articoli 10, comma 1, e art. 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti dei calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente fino al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del sig. Vanni Pozzolo, senza conferirgli formale mandato, nella stipulazione contrattuale con la società A.C. Cesena del 5.10.2009 e del 10.7.2010, mentre il medesimo rappresentava di fatto la citata società, così determinando una situazione di conflitto d'interessi;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione dell'ammenda di € 9.000,00;
Ritenuto che:
- in via preliminare occorre affrontare la questione relativa alla competenza di questa Commissione a decidere il caso di specie; questione, questa, rilevabile anche d'ufficio in base ai principi del c.p.c. cui rinvia il combinato disposto degli artt. 1, comma 2, C.G.S. e 2, comma 6, C.G.S. CONI;
- al riguardo è da ritenersi che ai fini della individuazione del giudice competente assuma rilievo determinante lo *status* del tesserato al momento del compimento del fatto contestato, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 32 ter, comma 6, C.G.S. e 39, commi 1 e 2, Regolamento Settore Tecnico;
- nel caso di specie al deferito vengono contestate due violazioni disciplinari relative alla sua attività di calciatore, poste in essere anteriormente al suo tesseramento quale tecnico iscritto nell'Albo del Settore Tecnico (avvenuto per la prima volta nella s/s 2011/12);
- di conseguenza deve ritenersi insussistente la competenza di questa Commissione Disciplinare a decidere il deferimento in oggetto;

- tuttavia, avendo il Tribunale Federale Nazionale negato la propria competenza a decidere sul caso di specie con decisione pubblicata con C.U. n. 22 del 7.10.2016, occorre verificare se esista nell'ordinamento endofederale uno strumento volto a risolvere il conflitto di competenza;
- allo stato né il C.G.S. FIGC né il C.G.S. CONI individuano uno specifico mezzo di soluzione dei conflitti di competenza;
- per colmare la lacuna occorre pertanto rifarsi ai principi e alle norme generali del processo civile, come stabilito dall'art. 2, comma 6, C.G.S. CONI;
- costituisce principio generale del codice di procedura civile, codificato dagli artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c. quello per cui, in caso di conflitto di competenza spetti al secondo giudice dichiaratosi incompetente richiedere d'ufficio il regolamento di competenza con ordinanza che dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione;
- nell'ordinamento endofederale – entro i cui limiti occorre rimanere – l'organo chiamato a risolvere, con funzione analoga a quella svolta dalla Corte di Cassazione, le questioni di diritto particolarmente rilevanti ovvero quelle su cui sia sorto un contrasto giurisprudenziale è la Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, come si ricava, tra l'altro, dall'art. 31, comma 6, C.G.S.;
- la lacuna dell'ordinamento federale può pertanto risolversi individuando in tale organo quello cui deve essere rimessa d'ufficio la questione di competenza;

P.Q.M.

dichiara il proprio difetto di competenza sul deferimento in oggetto e, rilevata la sussistenza di un conflitto di competenza, richiede d'ufficio il relativo regolamento, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO VIVACQUA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONIO VIVACQUA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico perché, utilizzando il profilo facebook e la messaggia dello stesso ha utilizzato frasi ingiuriose e fortemente lesive dirette contro l'arbitro Giuseppe Catanzariti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati, nonché dallo stesso deferito ammessi nella memoria difensiva del 28.07.2016;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO VIVACQUA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA TON** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e sig. **ANDREA TON** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **quaranta giorni** di squalifica.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GERARDO BOCHICCHIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GERARDO BOCHICCHIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n.1 della L.N.D., punto 14, alla voce "Allenatori" per la stagione sportiva 2014/15, per aver pattuito con la società Asti Calcio FC Srl, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GERARDO BOCHICCHIO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **PRIMO RIVOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PRIMO RIVOLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto attività di allenatore a favore della società ASD Real Tremestieri, pur non essendo all'epoca dello svolgimento delle gare regolarmente tesserato per la predetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **PRIMO RIVOLI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO EMILIO DETTORI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONIO EMILIO DETTORI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'articolo 38, comma 1 e art. 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, ed in riferimento al C.U. n.1 della L.N.D., punto 14, alla voce "Allenatori" per la stagione sportiva 2014/15, per aver pattuito con la società Polisportiva D. San Domenico Caniga un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento, peraltro, senza alcun vincolo di tesseramento con la società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati e che dall'accordo depositato dal deferito emerge che il premio salvezza era da aggiungersi al tesseramento annuale di € 3.000,00

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO EMILIO DETTORI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **RENZO MERLINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **RENZO MERLINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art., 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n. 89 della L.N.D., punto 1, alla voce "Allenatori" per la stagione sportiva 2013/14, per aver pattuito con la società AC Mezzacorona srl, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi;
Ritenuto che:
- che l'invocata buona fede del deferito risulta dimostrata dal comportamento tenuto dallo stesso innanzi al Collegio Arbitrale nel momento in cui ha richiesto il riconoscimento della somma a lui dovuta entro i limiti fissati dalla normativa federale rinunciando così spontaneamente all'importo eccedente i massimali;
- ciò nonostante l'avvenuta sottoscrizione di un accordo economico superiore ai massimali consentiti integra pur sempre una fattispecie disciplinarmente sanzionabile;

P.Q.M.

dichiara il sig. **RENZO MERLINO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **venti giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **RODRIGO FAILLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il signor **RODRIGO FAILLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 38, commi 1 e 2, del vigente Regolamento del Settore Tecnico per avere:
 - a) il 23 febbraio 2016 inviato messaggi, a mezzo sms, al collega Tommaso Palilla di chiaro tenore offensivo e minaccioso, tutti a disposizione ed in comunicazione alla Giudicante;
 - b) per avere tenuto il giorno 24 febbraio 2016 negli spogliatoi della società Polisportiva Margine Coperta SS Darl un comportamento antisportivo, non consono al ruolo di educatore e, comunque contrario ad una corretta condotta deontologica nei confronti del predetto collega, arrivando persino a procurare al medesimo una lesione – con colpo alla tempia – che è stata valutata dal Presidio Ospedaliero del Pronto Soccorso San Jacopo di Pistoia guaribile con sette giorni di prognosi;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- in via preliminare deve respingersi la richiesta istruttoria avanzata dal deferito in quanto le circostanze contenute nei capitoli di prova richiesti sono già stati oggetto di specifico approfondimento in fase di indagine e non emergono, pertanto fatti nuovi meritevoli di

- approfondimenti di ulteriore istruttoria;
- l'invio da parte del deferito di messaggi a mezzo sms dal tenore chiaramente e gravemente offensivo e minaccioso risulta documentalmente comprovato e non può giustificarsi con l'invocata esimente della provocazione, giacché il contenuto dei messaggi inviati risulta del tutto sproporzionato rispetto alla condotta del sig. Palilla, tenuto conto anche del mezzo utilizzato che consentiva al deferito di ponderare più attentamente le proprie parole e risposte;
 - quanto al capo b) del deferimento, risulta comprovato perché ammesso dallo stesso deferito che vi è stato un contatto fisico seppur limitato ad uno spintonamento, mentre non risultano comprovati i più gravi episodi di violenza denunciati come risulta confermato dal certificato di pronto soccorso in atti;
 - da ultimo la Commissione ritiene di dover evidenziare che il comportamento del denunciante, avulso dall'oggetto del presente procedimento, sarebbe meritevole di approfondimenti da parte dell'organo competente

P.Q.M.

dichiara il sig. **RODRIGO FAILLI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO CARIGLIANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FRANCESCO CARIGLIANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore a favore società ASD Giovanile Milazzo, pur non essendo all'epoca dello svolgimento delle gare regolarmente tesserato per la predetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO CARIGLIANO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **FAUSTO BARILLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FAUSTO BARILLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, 38 e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore a favore delle società ASD Lemignano 1988 Polisportiva e U.S. Sport Club Mezzani, pur non essendo all'epoca dello svolgimento delle gare regolarmente tesserato per le predette società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- è stata letta e valutata la memoria del deferito del 18.10.2016;
- i fatti risultano confessati dallo stesso deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FAUSTO BARILLI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **settantacinque giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO MARGUGLIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONIO MARGUGLIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico a) per aver svolto attività di allenatore a favore delle società Polisportiva D. Gangi Calcio, non in costanza di tesseramento con la stessa;
b) per aver partecipato, con funzioni dirigenziali, a svariate gare disputate della predetta società nonostante gli fosse precluso, in quanto in costanza di inibizione e/o squalifica a seguito di provvedimenti del Giudice Sportivo riportati nei C.U n. 126 e n. 184 pubblicati dal C.R. Sicilia;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque.
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO MARGUGLIO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **cinque mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIANO TOMARCHIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MARIANO TOMARCHIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, 38 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore a favore delle società ASD Sport Club Messina , pur non essendo all'epoca dello svolgimento delle gare regolarmente tesserato per la predetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIANO TOMARCHIO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **GUSTAVO JOTAZ** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GUSTAVO JOTAZ** è stato deferito per rispondere, in qualità di allenatore della squadra pulcini della società ASD Aosta 511, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione alla disciplina di cui al punto 8, comma 2, della Guida ai

Regolamenti dei Tornei giovanili, come espressamente richiamato dal C.U. n.1, paragrafo 8, del Settore Giovanile e Scolastico, per aver consentito in una gara l'utilizzo del giovane calciatore Tommaso Grosso che non aveva titolo a parteciparvi perché in tale periodo era tesserato con altra società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati e confermati dalle dichiarazioni rese alla Procura dal calciatore Tommaso Grosso;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GUSTAVO JOTAZ** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROSARIO LO NANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ROSARIO LO NANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, e 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1 delle NOIF e in relazione anche al C.U. n. 1 della L.N.D., punto 14, per aver pattuito quale tecnico della squadra giovanissimi della società Asti Calcio FC un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa di riferimento nel C.U. n.1 della LND, punto 14, alla voce "Allenatori", il tutto, peraltro non in costanza di tesseramento con la predetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROSARIO LO NANO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO RIDOLFI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALESSANDRO RIDOLFI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all' art. 38, del Regolamento del Settore Tecnico per avere predisposto e sottoscritto un ricorso davanti al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. sostenendo di aver concluso un accordo con la società ASD Villafranca Veronese ma in realtà allegando un accordo economico sottoscritto con una società consorella della citata società (ASD Real Villafranches) inducendo così in errore il Collegio Arbitrale, al fine di ottenere poste creditorie non contrattualmente dovute;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati, avendo il deferito agito davanti al Collegio Arbitrale nei confronti della società ASD Villafranca Veronese sulla base di un accordo privato sottoscritto invece dalla Real Villafranchese e di tre assegni emessi dalla medesima Real Villafranchese e regolarmente incassati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALESSANDRO RIDOLFI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Firenze 20 dicembre 2016

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera